

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
" AMICO PARCO"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita a Valdieri (CN) l'Associazione di volontariato denominata "AMICO PARCO", con sede legale in Valdieri, piazza regina Elena 30.

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di:

1. promuovere il volontariato inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità.
2. realizzare, sviluppare, favorire e promuovere attività ed iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente in tutti i suoi aspetti paesaggistici, culturali e sociali, con particolare riferimento al territorio del Parco Naturale Alpi Marittime e delle aree protette ad esso collegate;

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone in particolare di:

1. collaborare a titolo gratuito con il personale del Parco in occasione di escursioni guidate, attività ricreative e culturali manifestazioni ed eventi inerenti connessi con le attività di fruizione del Parco delle Alpi Marittime;
2. coadiuvare il personale del Parco nella gestione, nel mantenimento e nella custodia delle strutture informative e ricettive del Parco, nonché nella gestione di aree per la fruizione;
3. occuparsi, con il sostegno di personale qualificato, della cura e della manutenzione di strade, sentieri, aree attrezzate e strutture turistico-ricettive del Parco;
4. realizzare, sviluppare e promuovere attività di informazione e promozione ambientale gratuita a favore della collettività e, in particolare, dei visitatori del Parco;
5. valorizzare e sviluppare la cultura naturalistico - ecologica attraverso la diffusione dell'educazione ambientale;
6. collaborare nella ricerca in campo ambientale, faunistico e botanico attraverso attività di raccolta di informazioni sul terreno e la loro successiva elaborazione e/o archiviazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 - Natura dell'Associazione

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci, entro il mese di aprile.

Art. 5 - Membri dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'associazione.

Possono far parte dell'associazione oltre ai Soci Fondatori, tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.

Diventano soci effettivi dell'associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'assemblea.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

Dalla qualità di socio si decade:

1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato un forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

Il Socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. ad accedere alle cariche associative.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Revisore dei Conti (facoltativo);

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e

viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore dei Conti;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione degli associati;
6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;

3. nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 – Il Presidente

Al Presidente nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

Art. 12 – Il Revisore dei Conti (facoltativo)

Un Revisore dei Conti può essere eletto con apposita votazione dall'Assemblea in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto con le medesime modalità.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

Art. 13 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 15 – Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Registrazione

Si provvederà alla registrazione dell'Associazione presso l'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di bollo e di registro in conseguenza all'iscrizione dell'Associazione al registro delle associazioni di volontariato presso la Provincia di Cuneo.

Valdieri, li 1 agosto 2007

Il Segretario

Il Presidente